

## STATUTO ASSOCIAZIONE CRA-ACEA

### ART.1

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

In base a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è costituita fra tutti i dipendenti del Gruppo ACEA l'Associazione ricreativa, culturale e sportiva denominata "CRA- ACEA" con sede in Roma.

### ART. 2

#### SCOPO E ATTIVITA'

Il CRA-ACEA programma, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, assistenziali, culturali, sportive e qualsiasi altra connessa o analoga attività promossa in conformità dell'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della contrattazione collettiva.

L'Associazione opera in piena autonomia dai partiti politici.

Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.

### ART.3

#### SEZIONI

Il CRA-ACEA può articolarsi, di massima, in sezioni con compiti di natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali raccoglie i Soci che hanno in comune specifico interesse o peculiari predisposizioni per discipline artistiche, culturali e sportive, in armonia con le finalità e gli indirizzi dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire apposite Sezioni composte solo da alcune categorie di Soci tra quelle previste al successivo art. 7.

### ART. 4

#### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della medesima.

### ART. 5

#### PROVENTI

I proventi sono costituiti da:

- a) contributi previsti dalla contrattazione collettiva;
- b) contributi dell' ACEA e di Aziende partecipate;
- c) quote di iscrizione dei Soci straordinari;
- d) eventuali entrate derivanti da manifestazioni o da gestioni interne;
- e) redditi su capitale;
- f) qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità;
- g) eventuali quote individuali approvate dal Consiglio di Amministrazione, per l'attività della Sezione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 6

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

#### ART. 7

##### SOCI

I Soci devono essere maggiorenni e si suddividono in Soci ordinari, Soci straordinari e Soci aggregati.

- Soci ordinari: tutti i Dipendenti del gruppo ACEA in servizio per i quali le Aziende erogano i contributi ricreativi ed assistenziali almeno nella misura stabilita dal CCNL settore elettrico;
- Soci straordinari: gli ex Dipendenti del gruppo ACEA, eccetto i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. I Soci ordinari, in caso di pensionamento, acquisiscono automaticamente la qualità di Soci straordinari di cui alla presente lettera, fatta salva una loro formale opposizione in tal senso, il che comporta il loro recesso dall'Associazione;
- Soci aggregati:
  - a) i familiari conviventi dei Soci ordinari e straordinari;
  - b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex Dipendente;
  - c) i Dipendenti dell'Associazione.

#### ART. 8

##### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci ordinari hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

I Soci straordinari ed i Soci aggregati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale.

I Soci straordinari hanno diritto ad eleggere negli organismi statuari del CRA loro rappresentanti con funzioni propositive e consultive.

Tutti i Soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni prese dagli Organi dell'Associazione secondo le rispettive competenze statuarie.

La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- a) per i Soci ordinari, con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, fatto salvo il loro eventuale diritto di divenire Soci straordinari in presenza dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- b) per i Soci straordinari dipendenti di Aziende che erogano contributi associativi, quando, nonostante diffida, le aziende non effettuino il pagamento dei contributi medesimi;
- c) per i Soci straordinari e aggregati, quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di Socio;
- d) per tutti i Soci, per morte o recesso o quando non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi statutari oppure arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione, con adozione, in tal caso, di apposito provvedimento di esclusione da parte del Collegio dei Probiviri, su deferimento del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto appresso indicato.

#### ART. 9 SANZIONI

Nel caso di infrazione da parte dei Soci alle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e di reciproco rispetto, il Consiglio di Amministrazione potrà deferirli al Comitato dei Probiviri, che, a seguito di adeguata istruttoria, con coinvolgimento dei soci interessati, potrà decidere di applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione da ogni attività e dai benefici sociali per un periodo massimo di 6 mesi;
- c) perdita della qualità di Socio, con esclusione definitiva da ogni attività e benefici ricreativi e culturali.

#### ART. 10 ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organismi del CRA-ACEA:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Probiviri.

#### ART. 11

##### DISPOSIZIONI GENERALI SU ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

I Soci ordinari eleggono al proprio interno i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale e nel Collegio dei Probiviri.

I Soci straordinari eleggono al proprio interno un loro rappresentante in qualità di osservatore in seno al Consiglio di Amministrazione, con funzioni propositive e consultive.

I soggetti che rivestono tali cariche svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, nell'interesse esclusivo dell'Associazione e senza percepire compensi di sorta, di qualsiasi specie e natura, fatti salvi eventuali rimborsi spese, da documentare.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto hanno la durata di quattro anni e sono rinnovabili. Decorso tale periodo, i soggetti che ricoprono le varie cariche proseguono nelle loro funzioni in regime di prorogatio sino all'insediamento dei nuovi soggetti eletti.

Qualsiasi carica prevista dal presente Statuto è incompatibile con il Comitato Esecutivo delle R.S.U..

Le cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione, quella di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

I membri eletti decadono automaticamente ed immediatamente dall'incarico in caso di loro dimissioni, perdita di qualità di Socio o perdita della particolare natura di Socio che abbia consentito la loro elezione. In tal caso, come anche per l'ipotesi di morte di un membro eletto, l'Organismo collegiale di cui fa parte il membro decaduto o deceduto provvederà alla cooptazione, chiamando a rivestire la carica vacante il primo soggetto tra i non eletti che apparteneva alla stessa lista del cooptato al momento della sua elezione. In mancanza, lo stesso Organismo collegiale chiamerà un Socio ordinario a rivestire la carica vacante, da scegliere a maggioranza assoluta e sempre che l'Organismo medesimo sia formato, per la maggior parte, da membri eletti direttamente dai soci. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza per la cooptazione, dovranno indirsi nuove elezioni unicamente per la scelta del soggetto che rivesta la carica vacante. L'Organismo che effettuerà la cooptazione dovrà tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione, che si darà cura di darne pubblicità ai Soci.

Le modalità di elezione degli organismi dell'Associazione sono demandati ad un apposito regolamento elettorale che può essere adottato e modificato con le stesse modalità previste all'art. 29 per le modifiche del presente Statuto.

## ART. 12

### ASSEMBLEA DEI SOCI E MODALITA' CONVOCAZIONE

All'Assemblea dei Soci, che è il massimo organismo deliberante dei CRA-ACEA., partecipano solo i Soci ordinari e straordinari. Questi ultimi con le sole facoltà propositive e consultive.

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto senza possibilità di delega.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 13, almeno 15 giorni prima della data stabilita con apposito avviso di convocazione inviato presso l'indirizzo email aziendale di ciascun Socio e/o presso altro indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, nonchè esposto presso la sede associativa e affisso agli albi e bacheche presenti in tutte le sedi di Acea spa ed aziende del Gruppo.

All'avviso di convocazione dell'Assemblea che deve approvare il bilancio deve essere allegata copia del bilancio stesso.

L'avviso recherà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, fissando anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che dovrà avvenire almeno il giorno seguente lavorativo.

### ART. 13

#### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata:

- nei casi prescritti dalla legge ed almeno due volte all'anno;
- quando lo reputerà opportuno il Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta di almeno 1/5 dei Soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- quando lo reputerà opportuno il Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta di 1/10 dei Soci ordinari.

### ART.14

#### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei Soci ordinari ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci ordinari ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, con il voto favorevole di almeno 1/25 dei Soci ordinari.

### ART. 15

#### MODALITA' DI VOTAZIONE E PUBBLICITA' DELLE DELIBERE

La votazione può essere effettuata per alzata di mano od a scheda segreta. In tale ultimo caso l'assemblea elegge un Comitato a scrutinio formato da tre scrutatori. Si procederà a scrutinio segreto quando almeno 1/3 dei presenti lo reputerà opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto fra i Soci presenti.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del CRA-ACEA e, in caso di assenza o di impedimento, uno dei Soci presenti, designato dall'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale della riunione, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea saranno rese note ai Soci assenti, mediante comunicazione da spedire all'indirizzo email presso cui è avvenuta la convocazione dei Soci, che è possibile inserire nella newsletter spedita loro periodicamente con lo stesso mezzo, nonché mediante esposizione del relativo verbale presso la sede associativa nei 15 gg successivi alla riunione assembleare.

### ART. 16

#### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 Membri, eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi, come da apposito regolamento.

I tre osservatori aggiuntivi saranno eletti esclusivamente tra i Soci straordinari, votati da questi ultimi per ciascuna categoria ed avranno le sole facoltà propositive e consultive.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra gli 11 Membri eletti dai Soci ordinari, a maggioranza semplice, il Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri eletti si ritengono automaticamente dimissionari nel caso che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo. Per assenze giustificate si intendono quelle previste dalla contrattazione collettiva.

In parziale deroga alle disposizioni di cui all'art. 11, nel caso di perdita, da parte di un Consigliere della propria qualità di Socio ordinario per intervenuto suo pensionamento in corso di mandato, allo stesso è consentito di permanere nelle proprie cariche e funzioni fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, a condizione, tuttavia, che rivesta quantomeno la qualità di Socio straordinario.

#### ART. 17

##### COMPETENZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è curata dal Consiglio di Amministrazione, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del CRA-ACEA ed a cui sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservati statutariamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni alle singole Sezioni, che vengono approvati dall'Assemblea dei Soci; elabora annualmente il bilancio preventivo, il bilancio economico-finanziario consuntivo e la relazione dell'attività svolta, che, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, saranno sottoposti, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è responsabile del regolare funzionamento del CRA-ACEA, nonché del corretto impiego dei fondi, della custodia dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature di proprietà della

Associazione o ad essa affidati in uso o concessione. stessa Deferisce i Soci al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci stessi. Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri Centri Sportivi e Circoli Ricreativi.

Approva l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta formulata dai rispettivi responsabili, la misura delle eventuali quote di partecipazione alle Sezioni stesse.

#### ART. 18

##### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi.

Convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci ordinari e straordinari; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo delle attività sociali, dell'assoluto rispetto delle finalità dei CRA-ACEA, nonché della sua amministrazione, di cui risponde unicamente al Segretario ed all'Economo; firma la corrispondenza; mantiene

i contatti con l'Amministrazione Aziendale e con i terzi. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso alla prima riunione.

#### ART. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita, in tale caso, tutti i poteri del Presidente.

Il Segretario predispone, con l'Economo, gli schemi dei bilanci, preventivi e consuntivi. Cura in particolare il libro dei Soci ed i documenti contabili.

Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci; coordina il lavoro del personale in servizio presso il CRA-ACEA. Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni od affidate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Sostituisce l'Economo in caso di assenza o di impedimento ed esercita, in tal caso, le relative funzioni.

#### ART. 20 L'ECONOMO CASSIERE

L'Economo Cassiere è responsabile della riscossione delle entrate, dei pagamenti delle spese e di ogni altra operazione finanziaria a mezzo di regolari ordinativi a firma del Presidente e dell'Economo stesso. Prende in consegna i beni mobili ed immobili in uso e concessione del CRA-ACEA.

Tiene aggiornati i libri degli inventari, predispone con il Segretario gli schemi dei bilanci, preventivi e consuntivi, risponde di tutta l'amministrazione dell'Associazione unitamente al Presidente ed al Segretario.

#### ART. 21 COLLEGIO SINDACALE

Il controllo dell'Amministrazione dell'Associazione e l'esercizio di tutte le altre funzioni previste dalla legge a carico di eventuali organi di controllo, sono affidati ad un Collegio Sindacale, composto di n. 3 Sindaci effettivi e n. 1 Sindaco Supplente, eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi.

Il Collegio Sindacale elegge tra i 3 Membri eletti dai Soci ordinari, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre disposizioni di legge vigente in materia, verificare almeno ogni tre mesi la contabilità e la cassa, esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con una relazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio deve redigersi un processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco supplente può partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale senza diritto di voto. In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente del Collegio.

#### ART. 22

##### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti tra i Soci ordinari e votati esclusivamente da questi ultimi.

I Membri del Collegio dei Probiviri eleggono, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9, da adottare nei confronti dei Soci su deferimento del Consiglio di Amministrazione.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri vengono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto sarà determinante il voto espresso dal Presidente.

#### ART. 23

##### SEZIONI

L'attività delle Sezioni è disciplinata da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I responsabili delle sezioni sono eletti con le modalità fissate da detto regolamento e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto al voto.

Le Sezioni, nei limiti delle previsioni di Bilancio Preventivo dei CRA-ACEA, potranno fruire di contributi per lo svolgimento di attività, il cui programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 24

##### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie:

- per impossibilità del conseguimento del fine sociale;
- con una Assemblea Straordinaria, valida se presente la maggioranza dei Soci ordinari, se deliberato dalla maggioranza dei presenti;
- per consultazione referendaria, con scheda e scrutinio segreto, votata favorevolmente dalla maggioranza dei Soci ordinari.

La consultazione referendaria è indetta dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'assemblea straordinaria, convocata a questo scopo, non avesse raggiunto il numero necessario per la validità della deliberazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altro CRAL o Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La sua

destinazione verrà determinata, a maggioranza semplice, nel corso dell'assemblea straordinaria di scioglimento o, successivamente, con la consultazione referendaria. In tali sedi il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare almeno due proposte di destinazione.

#### ART.257

#### NORME DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, l'Associazione è retta dalle disposizioni dettate dal Codice Civile

#### ART. 268

#### INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Eventuali problemi interpretativi del presente Statuto dovranno essere demandati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, in seduta congiunta, che dovranno pronunciarsi in merito entro due mesi.

#### ART.279

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere proposte o dal Consiglio di Amministrazione o tramite richiesta, inviata al Consiglio stesso, da parte di almeno 1/5 dei Soci ordinari.

Per l'approvazione delle modifiche dovrà essere convocata un'apposita Assemblea Straordinaria L'assemblea straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita nelle stesse modalità previste dall'art. 12.

Copia delle proposte di modifica dello Statuto dovrà essere messa a disposizione dei Soci ordinari almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci ordinari ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, con il voto favorevole di almeno 1/20 dei Soci ordinari.

La pubblicità della delibera adottata viene effettuata nelle stesse forme previste dall'art. 12.